

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT CONTRADA LE PIANE
SNC

Numero REA: MT - 83172

Codice fiscale: 01237360779

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2012 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
Nicola Grassano

Allegato "A" al n.17162 di Raccolta.

STATUTO

della

"COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI"

in sigla **"C.S. MULTISERVIZI"**

* * * * *

Art.1) - Costituzione

E' costituita una cooperativa sociale **a mutualità prevalente** denominata **"COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI"** in sigla **"C.S. MULTISERVIZI"**.

Art.2) - Norme applicabili

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art.10 comma 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460;

- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni (ovvero:sulla società a responsabilità limitata).

Art.3) - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Matera all'indirizzo risultante dall'apposita

	iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile.	
	3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato	
	sub 3.1, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichia-	
	razioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decide-	
	re il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub.3.1..	
	3.4 Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, po-	
	tranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	3.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.	
	Art.4) - Durata	
	4.1 La durata della società è fissata fino al 30 giugno 2062 e potrà essere prorogata	
	una o più volte per decisione dei soci.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai	
	n.ri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.	
	Art.5) - Oggetto	
	5.1 La Cooperativa, conformemente all'art.1 della legge 381/1991, non ha scopo di	
	lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di per-	
	sone svantaggiate; con l'intesa che tali attività saranno concretamente esercitate solo	
	se e quando la compagine sociale risultasse composta da soggetti che, per numero e	
	per qualità psico-fisiche, fossero in possesso dei requisiti di legge come prefissati	
	dall'art.4 della legge 8 novembre 1991 n.381 e successive disposizioni.	
	A) per quanto riguarda i servizi di cui al punto a), la società si propone di promuovere-	

	re, organizzare e gestire:	
	- servizi di assistenza domiciliare, servizi infermieristici, gestione centri diurni, case di	
	recupero, case alloggio, centri di accoglienza;	
	- servizio Assistenza domiciliare e ospedaliera, Telesoccorso e teleassistenza,	
	Trasporto per soggetti in difficoltà, direttamente e/o in appalto o convenzione	
	con enti pubblici e privati in genere;	
	- centri educativi, ricreativi e ludoteche per minori, servizi di animazione, comunità,	
	centri di aggregazione, servizi informa-giovani;	
	- strutture per adulti, accoglienza senza fissa dimora, asili notturni;	
	- centri di reinserimento sociale e lavorativo, Educativa Domiciliare, attività ludi-	
	co-educative e di cura, attività di laboratorio creativa di vario genere, produzio-	
	ne artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum,	
	tempo libero;	
	- attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenzia-	
	li (anche per soggetti con fragilità sociale);	
	- ippoterapia;	
	- servizi di accompagnamento e/o disbrigo pratiche sanitarie, sociali e domiciliari;	
	- corsi di formazioni professionali abilitanti;	
	- servizi di normalizzazione banche dati utenze mediante attività quali, a titolo indica-	
	tivo e non esaustivo, monitoraggio, censimento e rintraccio dell'utenza ed aggiorna-	
	mento banche dati anche con l'ausilio di strumenti informatici;	
	- servizi di riduzione delle perdite mediante lettura, manutenzione ordinaria e straor-	
	dinaria, installazione e/o sostituzione degli apparecchi di misura, inclusi i servizi per la	
	fornitura di posa in opera;	
	- servizi di reperibilità e pronto intervento finalizzati alla immediata comunicazione a-	

	gli utenti della interruzione del servizio idrico integrato;	
	- servizi di riscossione stragiudiziale e coattiva dei crediti;	
	- servizi di pulizie e taglio erbe;	
	- servizi di accoglienza e inserimento sociale abitativo e lavorativo per persone in di-	
	saggio, rifugiati e richiedenti asilo, mediazione dei conflitti, integrazione giovani di se-	
	conda generazione, corsi di italiano ed educazione civica per stranieri;	
	- servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento, rifunzionalizza-	
	zione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie;	
	- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento di opere civili	
	e di aree verdi;	
	B) per quanto riguarda le attività di cui al punto b), si precisa che le attività di impre-	
	sa in oggetto saranno svolte in funzione di un più efficace perseguimento delle finalità	
	di cui al punto a), mirando a conseguire l'inserimento dei soggetti recuperati, o recu-	
	perabili, in attività di impresa.	
	Si precisa, inoltre, che, nonostante il collegamento funzionale tra le attività di tipo a)	
	e di tipo b) l'organizzazione cooperativa sarà impostata nel senso di garantire - sia in	
	termini amministrativi che contabili - una netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate.	
	Tanto precisato, le attività di impresa in oggetto sono le seguenti:	
	- gestione case di recupero, centri vacanze e villaggi turistici, agriturismi, strutture	
	turistico-ricettive, sportive e ricreative, parchi attrezzati, parcheggi, giardini, strutture	
	per il turismo culturale, sociale e religioso, stabilimenti balneari, arenili e banchine,	
	residences e complessi immobiliari;	
	- curare la manutenzione e la custodia di parcheggi privati e pubblici, immobili,	
	spiagge, parchi verde pubblico o privati nonché di aree in genere;	

	- assumere lavori di pulizia di edifici, appartamenti, negozi, musei, mostre nonché di	
	aree in genere;	
	- svolgere attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti a mezzo di	
	gestione di bar e di servizio di ristorazione nei settori turistici, ricreativo, culturale e	
	sportivo, nonché attività di organizzazione eventi e di catering;	
	- la possibilità di gestire azioni atte alla riqualificazione, depurazione, pulizia della ri-	
	sorsa "mare e terra", intesa per la superficie e nelle sue profondità;	
	- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di terreni agricoli, privati e pub-	
	blici;	
	- gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree	
	attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, al-	
	lo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezio-	
	ne civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti	
	locali;	
	- servizi di accompagnamento e trasporto di persone, servizi di trasporto scolastico e	
	servizi di taxi a chiamata;	
	- preparazione pasti presso strutture (mense scolastiche o di altro genere);	
	- raccolta e trasporto rifiuti, servizio di trasporto biancheria;	
	- servizi di lavori edili interni ed esterni in appalto pubblico o privato;	
	- servizi di pitturazioni interni ed esterni in appalto o privato;	
	- servizi di trasloco e facchinaggio in appalto pubblico o privato;	
	- servizi di movimento terra in appalto pubblico o privato.	
	Si specifica che gli interventi di carattere umanitario – sociale – assistenziale potran-	
	no essere estesi anche agli stranieri comunitari ed extracomunitari, nel rispetto della	
	normativa vigente.	

	La cooperativa si propone, inoltre, di promuovere iniziative sociali, culturali, professio-	
	nali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la qualificazione o riqualificazio-	
	ne o specializzazione professionale dei propri soci ed in genere per migliorare la qua-	
	lità della vita.	
	5.2 La cooperativa può partecipare ai pubblici appalti, richiedendo previamente - in	
	tal caso - la sua iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative ammissibili ai pub-	
	blici appalti.	
	In generale, la società potrà svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o co-	
	munque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le o-	
	perazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di	
	legge.	
	5.3 La Cooperativa tra l'altro, può:	
	a) - stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine della gestione di corsi,	
	masters e seminari di formazione; aderire ad associazioni ed enti locali, nazionali ed	
	internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti prece-	
	denti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione;	
	b) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale,	
	nonchè promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e l'ammoderna-	
	mento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative.	
	5.4 Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad in-	
	tegrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria atti-	
	vità con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre	

	organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle	
	cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso	
	al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecni-	
	co-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività	
	per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti sotto qual-	
	siasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, sen-	
	za diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finan-	
	ziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.	
	5.5 In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finan-	
	ziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attività	
	ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di	
	cui alla legge 197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati.	
	Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne di-	
	sciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere	
	svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.	
	Le attività sociali dovranno, altresì, essere svolte nel rispetto della normativa in tema	
	di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	5.6 La Cooperativa è, inoltre, facultata ad acquisire finanziamenti da parte dei propri	
	soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.11 D.Lgs. 1° settembre	
	1993 n.385 (T.U. legge in materia bancaria e creditizia), e nei limiti prefissati dalla	
	delibera C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 19 lu-	
	glio 2005 n.1058 (pubblicata in G.U. 13 agosto 2005 n.188); salvo ulteriori determina-	
	zioni legislative e/o ministeriali in proposito.	

	5.7 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.	
	5.8 Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internaziona-	
	le, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della col-	
	lettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative,	
	su scala locale, nazionale e internazionale.	
	Art.6) - Numero e categorie di soci	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello sta-	
	bilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, tra-	
	scorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2 Possono essere soci cooperatori:	
	- le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre	
	1991 n.381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cen-	
	to dei lavoratori della cooperativa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente	
	dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	- le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che ab-	
	biano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperati-	
	va, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare	
	al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;	
	- le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste	
	nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;	
	- i soci volontari, quali definiti dall'art.9 della legge n.381/1991, disponibili a prestare	
	la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;	

	- le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi del-	
	l'art.11 della legge 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-	
	rative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui sopra costituiscono separate categorie	
	di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.	
	6.3 Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,	
	psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti	
	in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in	
	situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti peniten-	
	ziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al	
	lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 della legge 26 luglio 1975 n.354, e successive	
	modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con de-	
	creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e	
	della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'In-	
	terno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la commissione centrale per le coo-	
	perative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società,	
	al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la	
	percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della	
	società.	
	Art.7) - Soci lavoratori	
	7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma as-	
	sociata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	

	7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire,	
	che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei setto-	
	ri di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, at-	
	titudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperati-	
	va ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coor-	
	dinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italia-	
	na. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la pre-	
	stazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo so-	
	no disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed appro-	
	vato dall'assemblea dei soci.	
	Art.8) - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
	8.1 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministra-	
	zione solo a investitori qualificati.	
	8.2 Possono essere emesse quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori,	
	così come previsto dall'art.4 della legge 59/92 in relazione alla costituzione dei fondi	
	per lo sviluppo tecnologico di cui all'art.5, punto 3, di questo statuto.	
	8.3 Possono, altresì, essere emessi nuovi strumenti finanziari le cui caratteristiche, in	
	base alla riforma societaria 2003, sono liberamente determinabili.	
	8.4 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è discipli-	
	nato dagli articoli 2437 e seguenti c.c..	
	8.5 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministra-	
	zione solo a investitori qualificati.	

	Art.8/bis) - Soci volontari	
	8/bis.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuita-	
	mente, per fini di solidarietà.	
	8/bis.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessi-	
	vo dei soci.	
	8/bis.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.	
	8/bis.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettiva-	
	mente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa	
	sociale e per la totalità dei soci.	
	8/bis.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applica-	
	zione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci vo-	
	lontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	
	parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art.9) - Procedura di ammissione	
	9.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo ammini-	
	strativo contenente:	
	-) <u>se persona fisica</u> : cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fisca-	
	le e attività svolta;	
	-) <u>se soggetto diverso da persona fisica</u> : denominazione sociale, sede e codice fiscale;	
	-) i motivi della richiesta;	
	-) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nomi-	
	nativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	

	nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Chi desidera diventare socio sovventore deve presentare una domanda, indirizzata al-	
	l'organo amministrativo, che contenga le indicazioni di cui sopra e che indichi il nume-	
	ro degli anni per i quali intende impegnarsi nei confronti della Cooperativa.	
	La quota minima che i soci sovventori devono sottoscrivere è pari a cinque volte quel-	
	la prevista per i soci.	
	9.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su	
	domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	9.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre	
	l'importo della quota, una tassa di ammissione (non rimborsabile al momento di scio-	
	glimento del rapporto), nonché il sovrapprezzo, il tutto secondo quanto determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	9.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deli-	
	berazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli in-	
	teressati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del di-	
	niego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle doman-	
	de non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva	
	convocazione.	
	9.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art.10) - Quote	
	10.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro 25,00	
	(venticinque/00).	

	10.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può	
	possedere quote di ammontare complessivamente superiore ad Euro 100.000,00	
	(centomila/00).	
	10.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni	
	in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545/quinquies e 2545/sexies, e	
	con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti	
	finanziari dotati di diritti di amministrazione.	
	Art.11) - <u>Cessione delle quote sociali</u>	
	11.1 Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la	
	cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	11.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli	
	amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo	
	pattuito per la cessione.	
	11.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato	
	al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la so-	
	cietà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per dive-	
	nire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il di-	
	niego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può propor-	
	re opposizione al tribunale.	
	Art.12) - <u>Vincoli sulle quote</u>	
	12.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considera-	
	no vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle ob-	

	bligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	12.2 Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutiva-	
	mente sulla quota del medesimo.	
	Art.13) - Recesso	
	13.1 Il diritto di recesso compete:	
	-) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società,	
	alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento	
	della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto	
	costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni,	
	all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo;	
	-) ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	
	-) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;	
	-) ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	-) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Il recesso non può	
	essere parziale.	
	13.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla so-	
	cietà. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se	
	non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.3 Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto	
	riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	

	Art.14) - Esclusione del socio	
	14.1 L'esclusione del socio può aver luogo:	
	-) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto	
	sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	-) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	-) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;	
	-) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	-) nei casi previsti dell'articolo 2288 c.c., primo comma.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:	
	a) - che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fo-	
	menti dissidi o disordini fra i soci;	
	b) - che svolga attività concorrente o in contrasto con gli interessi della Cooperativa.	
	Ove possibile il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi	
	in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e	
	semprechè il socio si mantenga inadempiente.	
	14.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	14.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribu-	
	nale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	14.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	Art.15) - Morte del socio	
	15.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'ar-	
	ticolo 16 che segue.	
	15.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano	

	nella partecipazione del socio deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	Art.16) - Liquidazione della quota	
	16.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	16.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	16.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	Art 17) - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni).	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art.18) - Patrimonio sociale	
	18.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) - dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci;	

	b) - dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) - dai fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale, costituiti dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (soci sovventori e/o azionisti di partecipazione cooperativa);	
	d) - dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente art.9, punto 3;	
	e) - da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;	
	f) - da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla Cooperativa e ammessi dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.	
	Art.19) - Capitale sociale	
	19.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque/00).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	19.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	19.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad	

	essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera	
	o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono esse-	
	re sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente impor-	
	to in danaro presso la società.	
	19.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal	
	quinto comma dell'articolo 2464.	
	19.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'or-	
	gano amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli oppor-	
	tuni provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla	
	situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio	
	sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depo-	
	sitata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci	
	possano prenderne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti	
	dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo,	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in pro-	
	porzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati,	
	i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del	
	capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.	
	Art.20) - Riserva legale	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destina-	
	to almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	Art.21) - Riserve statutarie e volontarie	

	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	Art.22) - <u>Divieti</u>	
	22.1 E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	-) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	-) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura su-	
	periore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	-) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art.23) - <u>Esercizio sociale e bilancio</u>	
	23.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazio-	
	ne del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel ri-	
	spetto di quanto previsto dal precedente art.22, la destinazione degli utili non asse-	
	gnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.	
	23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'e-	
	rogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici com-	
	plessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio.	
	A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci e la percentuale risultante, applicata alla retribuzione di ciascun	
	socio, determina il ristorno individuale.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	

	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art.24) - Decisioni dei soci	
	24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) - la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;	
	c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	24.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1 possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art.26.	
	24.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.27.	
	24.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i titolari di partecipazioni	

	per le quali espresse disposizioni di legge dispongano la sospensione del diritto di vo-	
	to.	
	Art.25) - Diritto di voto	
	25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei	
	soci.	
	25.2 Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle	
	azioni possedute.	
	25.3 Ai soci persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare della	
	quota sottoscritta (ovvero al numero dei loro membri). In particolare, a tali soci viene	
	attribuito un voto ogni 20.000 (ventimila/00) Euro di capitale sottoscritto, fino ad un	
	massimo di cinque.	
	25.4 I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un	
	voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari	
	non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	25.5 Agli eventuali soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:	
	- 1 voto per conferimento non superiore a 100 quote;	
	- 2 voti per conferimento non superiore a 200 quote;	
	- 3 voti per conferimento non superiore a 300 quote;	
	- 4 voti per conferimento non superiore a 400 quote;	
	- 5 voti per conferimento superiore a 400 quote.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posse-	
	duti, non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Se il numero dei voti spettanti ai soci sovventori supera un terzo dei voti spettanti a	

	tutti i soci si applica un coefficiente rettificativo tale per cui i voti dei soci sovventori	
	risultino comunque essere pari ad un terzo dei voti assembleari.	
	Art.26) - <u>Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto</u>	
	26.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 24.3,	
	possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	26.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, il socio che intende	
	consultare gli altri soci e proporre loro una decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta	
	di decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.	
	La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori di	
	strumenti finanziari, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare, con le stesse modalità	
	di trasmissione della proposta, la loro volontà espressa in forma scritta, entro il termine indicato nella proposta stessa; la mancanza di detta comunicazione nel termine	
	prescritto va intesa come espressione di voto contrario.	
	Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la	
	posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante	

	comune dei possessori di strumenti finanziari, e deve essere trascritta tempestiva-	
	mente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti	
	pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in	
	allegato al libro stesso.	
	26.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, la decisione si	
	intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di co-	
	municazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data de-	
	cisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con	
	l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti	
	soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Il momento in cui la de-	
	cisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del so-	
	cio occorrente per il raggiungimento del quorum che l'articolo 27 del presente statuto	
	richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consenso e quelli ul-	
	teriori pervenuti alla società nel termine di cui al successivo comma, riguardanti la	
	medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunica-	
	zione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i	
	soci.	
	Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti al-	
	la società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro	
	consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.	
	Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la	
	decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di	
	comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'orga-	
	no amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante	

	comune dei possessori di strumenti finanziari, e trascritta tempestivamente a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.	
	I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno	
	conservati in allegato al libro stesso.	
	Art.27) - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare	
	27.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 24.1 alle lettere d)	
	ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	
	tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono es-	
	sere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	27.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, op-	
	pure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territo-	
	rio nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero	
	da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo del-	
	l'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal	
	libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel	
	caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso	
	deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo speci-	
	fico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino e-	
	spressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati	
	il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una	

	eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per	
	la prima convocazione. L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale so-	
	ciale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, se no-	
	minati, ai sensi dell'art.2479/bis, comma 5, c.c..	
	27.3 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo:	
	- dall'amministratore unico nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett.a);	
	- dal presidente del consiglio di amministrazione, nel caso di cui al successivo punto	
	28.1 lett.b);	
	- dall'amministratore più anziano nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett.c).	
	In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla perso-	
	na eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti,	
	che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4 Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stes-	
	sa risultano iscritti nel libro soci. E' anche consentito l'intervento in assemblea me-	
	diate mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o video-conferenza,	
	a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da	
	tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scam-	
	bio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto	
	nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui	

	si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresen-	
	tare per delega scritta da altro socio. Tale delega dovrà essere conservata dalla so-	
	cietà.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresen-	
	za non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle	
	società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi	
	o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza	
	di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1	
	nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà dei	
	voti spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno 1/10 dei voti spettanti alla totalità dei soci e deli-	
	bera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei	
	quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del	
	presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con moda-	
	lità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal pre-	
	sidente e del segretario nominati dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo	

	il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su	
	richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Art.28) - Amministrazione	
	28.1 La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi	
	dai soci al momento della nomina:	
	a) - da un amministratore unico;	
	b) - da un consiglio di amministrazione;	
	c) - da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire	
	in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.	
	28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci;	
	in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci ov-	
	vero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.	
	28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati deca-	
	dono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c..	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art.2390	
	c.c..	
	28.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo	
	più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.	
	E' ammessa la rieleggibilità.	
	28.5 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett.b) del	
	precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consi-	
	glieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'or-	
	gano pluripersonale di cui alla lett.c) del precedente punto 28.1, se per qualsiasi cau-	

	sa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri ammini-	
	stratori.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione	
	dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2386, comma	
	5, c.c..	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in ca-	
	rica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	
	rinnovo dell'organo amministrativo.	
	28.6 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett.b) del precedente	
	punto 28.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il	
	presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei	
	casi di assenza o d'impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.	
	Art.29) - Decisioni del consiglio di amministrazione	
	29.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni	
	dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2, possono essere adotta-	
	te mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomi-	
	na.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni siste-	
	ma di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	29.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475, comma 5 (redazione del pro-	
	getto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonchè le decisioni di aumen-	
	to di capitale) e dall'art.2544, c.c., comma 1 (poteri in materia di ammissione, di re-	

	cesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ov-	
	vero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti	
	gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di am-	
	ministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare	
	le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adu-	
	nanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie delibera-	
	zioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse	
	tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la pre-	
	senza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti.	
	In caso di parità la proposta s'intende respinta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono	
	essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art.30) - Competenze degli amministratori	
	30.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente	
	atto costitutivo riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari	

	in genere per determinati atti o categorie di atti.	
	30.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 c.c. a un comitato esecu-	
	tivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti	
	anche disgiuntamente.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno	
	compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità	
	indicate nella delega stessa.	
	Art.31) - Rappresentanza	
	31.1 La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e anche in giudizio, con fa-	
	coltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, spetta all'amministratore unico	
	oppure, in caso di nomina di consiglio di amministrazione:	
	a) - nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al presidente del consiglio di	
	amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;	
	b) - nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;	
	c) - nel caso di sistema di amministrazione non collegiale:	
	c.1 - a ciascun membro dell'organo amministrativo in via disgiunta da altri, nelle	
	materie in cui detto membro del consiglio di amministrazione possa operare, a secon-	
	da di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, con metodo disgiun-	
	tivo;	
	c.2 - ai membri dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con gli altri oppu-	
	re l'uno con taluno degli altri, secondo quanto stabilito all'atto della nomina o nel pre-	
	sente statuto, nelle materie in cui detti membri dell'organo amministrativo possano o-	
	perare con metodo congiuntivo.	

	Art.32) - <u>Compensi degli amministratori</u>	
	32.1 Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dall'assemblea dei soci.	
	Art.33) - <u>Controllo dei soci ed azione di responsabilità</u>	
	33.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.	
	Art.34) - <u>Controllo legale dei conti</u>	
	Quando obbligatorio per legge, l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, nomina, con funzioni anche di controllo contabile, nomina, con funzioni anche di controllo contabile, un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Anche quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può:	
	a) - compiere atti di ispezione e di controllo;	
	b) - chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.	
	In caso di nomina dell'organo di controllo di cui al comma 2, ad esso si applicano le	

	norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.	
	Se non ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex art.	
	2435 bis c.c., l'assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effet-	
	tivi (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile) e di due supplenti (di cui uno con	
	la qualifica di Revisore Contabile).	
	Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8	
	(otto) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, alme-	
	no 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o	
	magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il	
	telefax e la posta elettronica).	
	Il collegio sindacale è comunque validamente costituito è atto a deliberare qualora,	
	anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio	
	stesso.	
	Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti disloca-	
	ti in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei consiglieri.	
	In tal caso dovranno osservarsi le medesime regole stabilite al precedente art.27.	
	Art.35) - Disposizioni finali	
	35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale.	
	Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.	
	35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria nominerà u-	
	no o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.	
	All'atto dello scioglimento della Cooperativa le quote degli eventuali soci sovventori	
	hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale del capi-	

	tale versato e per l'eventuale rivalutazione operata.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventual-	
	mente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art.36) - Clausola compromissoria	
	36.1 Qualunque controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rappor-	
	to sociale (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbliga-	
	torio del pubblico ministero) che insorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo	
	amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, in dipendenza di af-	
	fari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa for-	
	mare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di uno o più arbitri che giudicano	
	ritualmente e secondo diritto.	
	36.2 Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore; vengono nominati dal	
	Presidente della Camera di Commercio nel cui circondario la società ha la sua sede	
	legale; nel caso in cui la nomina non venga effettuata entro trenta giorni dalla richie-	
	sta inoltrata dalla parte più diligente, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale	
	del luogo in cui la società ha la sua sede legale.	
	36.3 Rientrano nella competenza dell'organo arbitrale le decisioni sulla legittimità del	
	recesso, dell'esclusione, della continuazione della Cooperativa con gli eredi o legatari	
	dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure a-	
	gli eredi o legatari dei soci defunti.	
	36.4 Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00. Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui all'art.10 e seguenti del codice di procedura civile;	

	b) tre per le altre controversie.	
	36.5 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti fra soci, è comuni-	
	cata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'art.35	
	del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	36.6 Gli arbitri decidono secondo diritto.	
	36.7 Il lodo non è impugnabile ad eccezione di quanto previsto dall'art.36 del sud-	
	detto Decreto Legislativo 5/2003.	
	36.8 Gli arbitri decidono nel termine di sei mesi dalla costituzione dell'organo arbi-	
	trale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di	
	cui al secondo comma dell'art.35 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5, come	
	pure nel caso in cui sia necessario disporre di una consulenza tecnica del giudice od	
	in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza del-	
	l'accertamento od al rispetto del trancio del contraddittorio.	
	36.9 Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole di procedura cui si	
	atterranno e le comunicano alle parti.	
	36.10 Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	36.11 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	36.12 Le controversie di cui al presente articolo dovranno essere oggetto di un ten-	
	tativo preliminare di conciliazione da espletarsi secondo la procedura di conciliazione	
	definita nel regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di	
	Matera, con gli effetti previsti dagli artt.38 e seguenti del suddetto D.Lgs.5/2003.	
	36.13 Per quanto non qui previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo	
	17 gennaio 2003 n.5.	
	Art.37) - Regolamenti interni	

37.1 I rapporti fra la società ed i soci, nonchè il funzionamento tecnico e amministrativo della cooperativa potranno essere disciplinati da regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

37.2 Tali regolamenti saranno predisposti dall'organo amministrativo e verranno approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Firmato: Giovanni Di Pedè, Di Pedè Maria Bruna, Zaccaro Francesco, Notaio Nicola

Grassano; v'è il sigillo.